



# Comune di Monteu da Po

Prot. n.1602

Monteu da Po, lì 6/05/2014

## **ORDINANZA N. 02/2014**

**OGGETTO: CHIUSURA CAMPO SPORTIVO “F.MORELLO”**

### **IL SINDACO**

**RILEVATO** che l'area sportiva adibita a campo da calcio, ubicata in viale Brondelli, denominata “Campo sportivo F.Morello” è priva dei requisiti minimi di sicurezza ed igienico-sanitari, per cui non è possibile l'utilizzo dello stesso impianto né parimenti è possibile, per le stesse motivazioni, consentirne l'accesso a qualsiasi titolo;

**PRESO ATTO** della conseguente situazione pregiudizievole per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

**VERIFICATO** che, nonostante i ripetuti avvisi di divieto di accesso, più volte è stata divelta la chiusura del campo medesimo, forzando il lucchetto ed il campo viene così utilizzato;

**RAVVISATE** la necessità e l'urgenza di intervenire per prevenire e reprimere comportamenti che hanno conseguenze negative sulla sicurezza delle persone ;

**RILEVATO** che, per motivi finanziari legati al gravissimo ammanco nel Servizio finanziario di cui l'Ente è stato fatto oggetto, non è possibile per il momento intervenire con i necessari interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza ed agibilità del detto campo;

**VISTE** le disposizioni legislative vigenti relative a quanto premesso;

**VISTI** gli art.50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

### **ORDINA**

**La chiusura al pubblico dell'impianto sportivo, denominato “Campo Sportivo F.Morello” ed il conseguente divieto di accesso, fino a quando non saranno rimosse le carenze in materia di sicurezza e di igiene pubblica.**

Manda a dar notizia della presente ordinanza mediante i consueti mezzi di diffusione

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

**L'inadempienza alla presente ordinanza è punibile a norma di legge.**

*Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L. 7/8/1990, n. 241 si precisa che, contro il presente atto, chiunque ne abbia interesse può ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al Prefetto, al T.A.R. del Piemonte od in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 30 (trenta), 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.*

IL SINDACO  
Laura Gastaldo